



Bandiera della Repubblica

V I S T O l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

V I S T O il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n° 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonchè per i reparti a terra della Marina Militare;

SULLA PROPOSTA del Ministro Segretario di Stato per la Difesa;

D E C R E T A :

Articolo unico

E' concesso alla Scuola Addestramento su Plurimotori dell'Aeronautica Militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n° 1152. -

La bandiera sarà custodita presso la Scuola Addestramento su Plurimotori del Comandante della Scuola stessa. -

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. -

DATO A ROMA, addì 24 febbraio 1956

F.to GRONCHI
F.to TAVIANI

V I S T O, il Guardasigilli: MORO

- Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956, Atti del Governo, registro n° 96, foglio n° 153. - CARLOMAGNO -

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 68 del 22 marzo 1956)



Per copia conforme

CAPO UFFICIO

(Comando Isola di Lampedusa)

L. Agnoli